

n. 105

IL SINDACO f.f.

VISTE le precedenti ordinanze n. 96 del 14.04.2006 -avente ad oggetto l'esercizio e l'attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante- n. 14 del 19.06.2007 -avente ad oggetto il divieto di accattonaggio sul territorio comunale- nonché n.55 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante nel Comune di Ischia ;

CONSIDERATO

Che -fermi di divieti in esse contenuti e le deroghe previste- possa prevedersi per il periodo compreso fra il 15.06.2015 e il 30.09.2015 che coincide con il maggior afflusso di ospiti nella stagione turistica, la vendita di prodotti tipici della tradizione dolciaria napoletana (graffe, sfogliate ricce e frolle, babà) sulle spiagge del Comune di Ischia, anche al fine di incentivare la produzione e la vendita di prodotti tipici fra gli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza.

RITENUTO poter disporre la presente deroga ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nelle richiamate precedenti ordinanze e da ultimo nell'ordinanza n.55 del 19 Marzo 2008 sul commercio svolto in aree pubbliche in modo itinerante;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ferme le prescrizioni e i divieti contenuti nelle precedenti ordinanze richiamate in motivazione della presente, in via sperimentale dalla data di adozione della presente ordinanza fino al 30.09.2015, periodo che coincide con il maggior afflusso di ospiti nella stagione turistica, è consentita la vendita di prodotti tipici della tradizione dolciaria napoletana (graffe, sfogliate ricce e frolle, babà) sulle spiagge del Comune di Ischia, previo possesso dei titoli abilitativi previsti, anche al fine di incentivare la produzione e la vendita di prodotti tipici fra gli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza.

DISPOSIZIONI FINALI

Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di esercizio e attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Ischia, 16 GIU. 2015



IL SINDACO f.f.
Dr Carmine Barile